

Servizio Legale / Segretario Generale

Fascicolo n. 2025 / 5.1 / 8

**DETERMINAZIONE
N. 1087 DEL 10/09/2025**

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI RAVENNA EX ART. 447-BIS C.P.C. - N. R.G. 1417/2025 CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER OPPOSIZIONE A DICHIARAZIONE DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B802A82811.

Premesso che :

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 26 del 28/05/2008 è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda per il conferimento delle funzioni relative alla casa e alle politiche abitative convenzione successivamente sottoscritta Rep. nr. 12/2008;
- con deliberazione di Consiglio Unione n. 55 del 30/11/2022 è stata approvata l'estensione al Comune di Sant'Agata sul Santerno della convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle politiche abitative con decorrenza dal 01.01.2023 e contestuale aggiornamento dei contenuti della convenzione Rep. n. 12 del 31.05.2008, convenzione successivamente sottoscritta Rep. nr. 1039/2022;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 46 del 22.12.2008 è stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, d'ora in poi Unione, delle funzioni relative al Settore Sociale e Socio-Sanitario Comuni medesimi, convenzione successivamente sottoscritta Rep. nr. 33/2008;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- la delibera di Consiglio Unione n. 73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- la delibera di Consiglio Unione n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e D. Lgs n. 126/2014), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- la delibera di Giunta Unione n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000) e contestuale variazione, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- la delibera di Giunta Unione n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- la delibera di Giunta Unione n. 89 in data 03/07/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la modifica al Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

quale è stata approvata la ricodifica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (Art. 169 D . Lgs n. 267/2000) a seguito della migrazione dei dati contabili per adozione del nuovo software di contabilità;

Considerato che:

- in data 28/06/2025 è stato notificato all'Unione ricorso ex art. 447-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Ravenna N. R.G. 1417/2025 (acquisito con il numero di prot. 57108/2025) presentato da *AHMETOVIC DAVID* (C.F. HMTDVD86T28Z112U) residente a Bagnacavallo rappresentato e difeso come da procura alle liti dall'Avv. Gianluca Dettore del Foro di Ravenna

nei confronti di:

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - Servizio Casa e Politiche Abitative - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Lugo Piazza Martiri della Libertà n. 1

in punto a:

opposizione a dichiarazione di decadenza da assegnazione di alloggio e.r.p. in data 11/04/2025 (prot. 33391) comunicata il 28/04/2025, previa sospensione esecutività;

- in data 04/08/2025 è pervenuta la relazione della Vice Dirigente Area Welfare Responsabile Servizio Vulnerabilità Sociale Casa e Politiche Abitative dell'Unione, acquisita al numero di prot. 67116 in pari data, agli atti del fascicolo legale, nella quale vengono esposte le ragioni della formalizzazione della procedura di decadenza da assegnazione di alloggio e.r.p. nei confronti del Sig. Ahmetovic David presso l'alloggio di Viale Dante n. 1/a frazione Villanova di Bagnacavallo, ritenendo opportuno di resistere in giudizio avanti il Tribunale di Ravenna nel procedimento distinto con il N. R.G. 1417/2025;

Preso atto che:

- con delibera n. 112 del 21/08/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha autorizzato alla costituzione in giudizio nel ricorso in questione al fine di tutelare le proprie ragioni e interessi e ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione;

- nella medesima delibera di cui sopra si è dato atto che l'Unione si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione, si è ritenuto di stimare una spesa preventivabile di € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisionale, tenuto conto che il valore della controversia è nello scaglione sino ad € 1.100,00 e di complessità media, in conformità con i vigenti parametri relativi ai compensi dei professionisti legali di cui al D.M. n. 55/2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento *Sater* in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati:

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di

affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali; la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

Richiamati:

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;
- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Sottolineato che il ricorso indicato in oggetto promosso dal Sig. *AHMETOVIC DAVID* (C.F. HMTDVD86T28Z112U) residente a Bagnacavallo rappresentato e difeso come da procura alle liti dall'Avv. Gianluca Dettore del Foro di Ravenna avanti il Tribunale di Ravenna N. R.G. 1417/2025 nei confronti di UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in questione;

Dato atto che per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Dato atto che :

- il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo **all'Avv. Giacomo Foschini del Foro di Ravenna** (acquisito agli atti con prot. n. 73239 del 29/08/2025), del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata l'esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Giacomo Foschini con Studio Legale in Lugo - Via Della Libertà n. 14 - C.F. FSCGCM68D13F029W – P. IVA 01375760392, ha presentato un preventivo complessivo di € 791,36 (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4%) così articolato:

Fase di studio	€ 130,00
Comparsa di risposta	€ 130,00
Trattazione	€ 200,00
Discussione	€ <u>200,00</u>
Totale compensi	€ 660,00
Spese generali al 15%	€ <u>99,00</u>
Sommano	€ 759,00
CPA 4%	€ 30,36
Bollo	€ 2,00
Totale generale	€ 791,36

(Operazione in regime forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e L. 145/2018);

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento all'Avv. Giacomo Foschini di Lugo, dando atto che:

il Servizio Legale dell'Unione ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € **791,36** che presenta importi inferiori rispetto alle tariffe medie definite sulla base dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) nonché in ragione del valore della causa che è pari ad € 897,48 e di complessità media;

è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

è stato acquisito il **CIG B802A82811**, riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo (*cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2776 del 2 aprile 2025, che conferma la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 in merito alla obbligatorietà del CIG*);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio; - i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa **(2025)**;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il Decreto della Presidente n. 10 del 12/05/2025 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture organizzative dell'Unione;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 112 del 21/08/2025, alla costituzione in giudizio nel ricorso al Tribunale Civile di Ravenna N. R.G. 1417/2025 (acquisito con il numero di prot. 57108/2025) presentato dal Sig. *AHMETOVIC DAVID* (C.F. HMTDVD86T28Z112U) residente a Bagnacavallo rappresentato e difeso come da procura alle liti dall'Avv. Gianluca Dettore del Foro di Ravenna nei confronti di UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - Servizio Casa e Politiche Abitative - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Lugo Piazza Martiri della Libertà n. 1 il cui contenuto è dettagliatamente riportato in premessa, al fine di tutelare le proprie ragioni nel ricorso di che trattasi;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel ricorso in oggetto all'Avv. Giacomo Foschini con studio in Lugo in Via Della Libertà n. 14 - C.F. FSCGCM68D13F029W – P. IVA 01375760392, verso un compenso di **€ 791,36** (*operazione in regime forfettario senza applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c.54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e l. 145/2018*) conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, (CIG B802A82811);

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 112 del 21/08/2025 è stato autorizzato il Presidente dell'Unione, a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;

- di dare atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione, giusta delibera di Giunta Unione n. 112 del 21/08/2025 e ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;

- di impegnare pertanto la spesa, prevista sul Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione quantificata nell'importo di € **791,36** al Tit. 1 - Missione 1 - Prg. 11 - Macr. 03 - CDR 003 - CDG 003 - Piano finanziario U.1.03.02.99.002 (Altre spese legali) - voce di bilancio 01111.03.1030032010 in carico al Responsabile del Servizio Legale, con riferimento e nei limiti della spesa presunta di € 1.000,00 stimata con atto di Giunta Unione n. 112 del 21/08/2025, come da tabella riportata in calce;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione della spesa impegnata con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;

- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, utilizzando i seguenti dati:

soggetto incaricato: *AVV. GIACOMO FOSCHINI del Foro di Ravenna*

Codice Fiscale: *FSCGCM68D13F029W – P. IVA 01375760392*

oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*

tipo di rapporto: *prestazione occasionale*

importo compenso: *€ 791,36*

data inizio incarico: *data della presente determinazione*

data fine incarico: *sentenza Giudice Tribunale di Ravenna*

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato AVV. GIACOMO FOSCHINI di Lugo.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanziamento
U	01111.03. 10300320 10 FPV: N	RICORSO AL TRIBUNALE DI RAVENNA EX ART. 447-BIS C.P.C. - N. R.G. 1417/2025 COSTITUZIONE E IN GIUDIZIO	FOSCHINI GIACOMO	2025 / 200630	2025	791,36	B802A82811 /		

La Responsabile
GIRONELLA FABIOLA